

DECISIONE (UE) 2019/851 DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale durante la 74ª sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino e la 101ª sessione del Comitato per la sicurezza marittima in merito all'adozione di modifiche dell'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, di modifiche del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere, di modifiche del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio, di modifiche dei moduli C, E e P dell'appendice della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, e di modifiche del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a proteggere l'ambiente marino e migliorare la sicurezza della navigazione in mare.
- (2) Il Comitato per la protezione dell'ambiente marino («MEPC») dell'Organizzazione marittima internazionale («IMO») dovrebbe adottare le modifiche dell'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi («allegato II della MARPOL») nella 74ª sessione in calendario dal 13 al 17 maggio 2019 («MEPC 74»).
- (3) Dal 5 al 14 giugno 2019, nel corso della 101ª sessione («MSC 101»), il Comitato per la sicurezza marittima («MSC») dell'IMO dovrebbe adottare le modifiche del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere («codice ESP 2011»), le modifiche del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio («codice LSA»), le modifiche dei registri delle attrezzature (appendice della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare («SOLAS»), moduli C, E e P) e le modifiche delle parti A e A-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità («codice IGF»).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione alla MEPC 74, dato che le modifiche dell'allegato II della MARPOL saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e sulla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione alla MSC 101, dato che: le modifiche del codice ESP 2011 saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾; le modifiche del codice LSA saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 della Commissione ⁽⁴⁾ e sulla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾; le modifiche della Convenzione SOLAS saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2009/45/CE del Parlamento

⁽¹⁾ Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (GUL 255 del 30.9.2005, pag. 11).

⁽²⁾ Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GUL 332 del 28.12.2000, pag. 81).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GUL 172 del 30.6.2012, pag. 3).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 della Commissione, del 15 maggio 2018, relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 (GUL 133 del 30.5.2018, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GUL 257 del 28.8.2014, pag. 146).

